



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE.

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LA MOBILITÀ PUBBLICA SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL
SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), che ha previsto la predisposizione di un Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (di seguito Piano), destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 613, della predetta legge 11 dicembre 2016, al fine di realizzare il Piano ha incrementato il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033;

VISTO l'articolo 1, comma 615, della predetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede l'approvazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), che destina quota parte delle risorse annualmente stanziare di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fino a un limite massimo di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, al finanziamento *“di progetti sperimentali innovativi di mobilità sostenibile coerenti con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane”*;

CONSIDERATO che il richiamato articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, attribuisce un terzo delle risorse del Fondo ai comuni capoluogo delle città metropolitane, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ed ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e biossido di azoto,

chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico al fine del rispetto della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria e che *“con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente comma”*;

VISTO il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 *“Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per combustibili alternativi”*;

VISTO il DPCM del 17/04/2019 *“Approvazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)” registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2019*;

VISTO il comma 1 dell'articolo 3 del DPCM del 17 aprile 2019 che prevede che: *“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la graduatoria per l'assegnazione delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, definite nel Piano, ai comuni capoluogo delle città metropolitane, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ed ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e biossido di azoto”*

VISTO il comma 1 dell'articolo 6 del predetto DPCM che definisce le quote di cofinanziamento statale per gli autobus ad uso urbano, autobus ad uso extraurbano e delle relative infrastrutture di supporto;

VISTO il comma 2 dell'articolo 6 del DPCM che consente anche agli Enti Locali e alle Regioni che non dispongono di proprie risorse di accedere ai finanziamenti statali fino alla misura del 100 per cento;

VISTO il comma 4 dell'articolo 6 del DPCM che prevede la ripartizione delle risorse rese disponibili a seguito delle decurtazioni o delle esclusioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 6;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 234 del 06/06/2020 di riparto delle risorse di cui all'articolo 3 del DPCM del 17/04/2019 ed in particolare l'articolo 3 del decreto.

VISTO il comma 1 dell'articolo 3 che stabilisce che gli enti beneficiari entro 120 dalla ricezione della scheda tecnica elaborata dalla Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, dovranno comunicare le modalità di utilizzo delle risorse e l'eventuale cofinanziamento.

DATO ATTO CHE con nota RU n°4898 del 24/07/2020 si è provveduto all'invio della scheda suddetta all'ANCI;

VISTO il comma 2 dell'articolo 3 del decreto suddetto che stabilisce che con successivo decreto della Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti

fissi ed il trasporto pubblico locale ¹determina le risorse finanziarie attribuite secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del DPCM.

PRESO ATTO DI quanto previsto dall'articolo 200, comma 7, del Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che prevede che *“non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi nonché per tutte le risorse attribuite con stanziamento di competenza sino al 30 giugno 2021 di quelle relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, ferma restando la facoltà di impiegare detti mezzi qualora disponibili entro il medesimo termine del 30 giugno 2021.*

CONSIDERATO che, in virtù della sopracitata norma fino al 2024 non è applicabile l'articolo 6 del DPCM del 17 aprile 2019 che prevede delle quote di cofinanziamento e pertanto le risorse attribuite nel primo quinquennio non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del medesimo DPCM;

PRESO ATTO che l'articolo 3 comma 3 del decreto suddetto demanda ad un decreto direttoriale di questa direzione generale l'individuazione delle modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio delle risorse.

VISTO l'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 234 del 06/06/2020 che riporta la graduatoria e gli importi finanziati destinati alle città ad alto inquinamento di Pm10 e biossido di azoto.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229 di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

VISTO l'articolo 11, comma 2 bis, della legge 16 gennaio 2003, così come modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n.120 del 2020 in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici.

RITENUTO altresì opportuno, al fine di semplificare e rendere più efficaci le relative procedure, acquisire l'intesa in Conferenza Unificata del presente decreto relativamente alla determinazione delle risorse finanziarie e alle modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio delle risorse.

VISTA l'intesa espressa in Conferenza Unificata nella seduta del 17 giugno 2021.

DECRETA

¹ Attuale Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale, la Mobilità Pubblica Sostenibile e gli interventi nel Settore del Trasporto Ferroviario Regionale

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce le modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 3 del DPCM del 17/04/2019, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto n° 234 del 06/06/2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 2

(Modalità di utilizzo delle risorse)

1. Gli enti beneficiari delle risorse di cui al riparto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 234 del 06/06/2020 sono i Comuni individuati nell'allegato 1 del presente decreto.
2. Gli enti beneficiari di cui al comma 1 potranno utilizzare le risorse loro assegnate, nel rispetto della normativa vigente, direttamente o per il tramite di altro soggetto individuato ai sensi dell'articolo 3 comma 1 bis del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 234 del 06/06/2020. Ciascun Comune individuato nell'allegato 1 del presente decreto, nonché eventuale altra pubblica amministrazione o soggetto individuato dalle normative regionali, titolare del contratto di servizio, potrà altresì affidare la gestione e quindi l'espletamento delle gare per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, ex DPCM del 17 aprile 2019, anche all'attuale soggetto affidatario dei servizi del TPL, previa apposita convenzione da stipulare con il predetto affidatario. Nella convenzione dovrà altresì essere espressamente richiamato l'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 234 del 06/06/2020, al fine di dare piena attuazione ai vincoli di destinazione e di reversibilità dei veicoli, così come ricordato anche nei successivi articoli 11 e 12 del presente decreto direttoriale.
3. Il Comune, o il soggetto attuatore individuato ai sensi del comma 2, deve assicurare che le forniture e le infrastrutture di supporto non siano oggetto, per la quota ammessa a contributo, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 234 del 06/06/2020.
4. Le risorse assegnate relativamente alla fornitura di autobus devono essere integralmente utilizzate, mediante l'invio dell'istanza di cui all'articolo 7 comma 1 lettera c) entro il 2025 pena la revoca, della quota di finanziamento non utilizzata, qualora il ritardo nell'utilizzo non sia imputabile a comprovati fattori esogeni all'Ente beneficiario del contributo. Limitatamente alle risorse destinate alle infrastrutture, l'utilizzo, mediante l'invio dell'istanza di cui all'articolo 7 comma 1 lettera c), può essere posticipato al 2027.

Articolo 3

(Spese ammissibili)

1. Le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 234 del 06/06/2020, sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei costi per le forniture di autobus, comprensive degli attrezzaggi previsti dall'articolo 5, comma 3, ed eventualmente di quelli previsti dall'articolo 5 comma 4, e delle relative infrastrutture di supporto nelle modalità stabilite dall'articolo 6.
2. Non sono ammesse a contribuzione, anche parziale, le spese amministrative di gestione gara e contratto, o di manutenzione, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, relativamente alle spese ammissibili per la redazione dei piani di investimento esecutivi.
3. Le risorse stanziare non potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali contenziosi che dovessero insorgere nell'affidamento ed esecuzione dell'appalto dei lavori o delle forniture.
4. L'IVA costituisce una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta e non recuperabile.
5. Sono ammessi a contributo le forniture dei mezzi e la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto le cui procedure siano iniziate in data successiva al 17 aprile 2019 con atti formali, quali determina a contrarre o assimilabili e siano state eseguite nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto direttoriale e dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 4

(Modalità operative applicazione dell'articolo 3 comma 1 bis del decreto n° 234 del 06/06/2020)

1. Nel caso in cui i servizi di trasporto pubblico locale nel Comune beneficiario del finanziamento siano svolti dal gestore dei servizi TPL sulla base di un contratto di servizio sottoscritto con altra pubblica amministrazione o con altri soggetti individuati dalle normative regionali, i Comuni possono mettere a disposizione degli stessi le risorse ad essi assegnate, tramite specifica convenzione.
2. Nel caso in cui i Comuni si avvalgano della possibilità prevista dal comma 1, i rapporti tra il Comune, o eventuale altra pubblica amministrazione o soggetto individuato dalle normative regionali, titolari del contratto di servizio, e il soggetto attuatore dovranno essere regolati tramite apposita convenzione, fermo restando il Comune il beneficiario e il responsabile delle risorse assegnate nei confronti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3. Per regolare i rapporti tra le parti, le convenzioni previste dai commi 1 e 2 possono essere sostituite da un'unica convenzione tra Comune beneficiario, altra

pubblica amministrazione o altri soggetti individuati dalle normative regionali titolare del contratto di Trasporto pubblico locale, e soggetto attuatore.

Articolo 5

(Tipologia di autobus ed attrezzaggi)

4. Gli autobus da acquistare con le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 234 del 06/06/2020 devono appartenere alle categorie e alle tipologie idonee all'utilizzo per il servizio di trasporto pubblico locale urbano e/o suburbano.
5. Esclusivamente con le risorse previste per il biennio 2019-2020, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 200 del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, in parziale riforma di quanto previsto dal DPCM del 17/04/2019, possono essere acquistati, nel rispetto della normativa vigente, anche autobus ad alimentazione diesel o ibrida a condizione che tali autobus siano ad emissione di gas di scarico della classe più recente.
6. Gli autobus da acquistare devono essere obbligatoriamente corredati da:
 - idonee attrezzature per l'accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta;
 - conta-passeggeri attivo indipendentemente dalla eventuale rilevazione con la validazione elettronica dei titoli di viaggio;
 - dispositivi per la localizzazione;
 - predisposizione per la validazione elettronica;
 - videosorveglianza e dispositivi di protezione del conducente secondo le modalità previste dalla regione in cui si trova il comune beneficiario;
 - Sistemi di areazione e climatizzazione dei veicoli;
7. Eventuali ulteriori attrezzaggi, ivi comprese le strutture porta biciclette o quanto altro sia necessario a garantire la piena integrazione sulla filiera della mobilità, siano altri dispositivi di mobilità attiva o dispositivi ITS, possono essere ammessi al finanziamento nella misura massima del 10% del costo complessivo del veicolo, qualora ricompresi nella programmazione regionale.

Articolo 6

(Infrastrutture di supporto e piani di investimento esecutivi)

1. Ai sensi di quanto previsto dal DPCM del 17/04/2019 può essere destinato alla realizzazione delle infrastrutture di supporto un importo massimo del 50 per cento del contributo previsto per il triennio 2019-2021 per il rinnovo sostenibile dei parchi autobus, anche a complemento di altre risorse finanziarie destinate alle medesime infrastrutture di supporto.
2. Fermo restando il finanziamento statale attribuito, il piano di investimento esecutivo, può prevedere una variazione delle voci di investimento rispetto ai piani di investimento ammessi a contributo, fino al 10% finalizzata alla

realizzazione di infrastrutture di supporto o alla modifica delle tipologie di alimentazione previste.

3. Sono ammesse al finanziamento di cui al comma 1 le opere strettamente connesse alla realizzazione dell'infrastruttura di supporto necessaria alla gestione delle tipologie di autobus ad alimentazione alternativa oggetto di contribuzione con il presente decreto. In particolare, sono riconosciute le spese per la predisposizione degli allacciamenti alla rete di erogazione della fonte di alimentazione, dei luoghi di ricarica e dei relativi apparati, dei siti e dei relativi dispositivi di stoccaggio e, se necessario, le opere di adeguamento dei depositi.
4. Le spese tecniche per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo sono ammesse, previa certificazione comunale, nel limite massimo fissato dal D.M. Giustizia del 17 giugno 2016 *“approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.*
5. Per la realizzazione dei piani di investimento esecutivi è prevista una erogazione massima del 2 per cento del contributo previsto per la realizzazione delle infrastrutture di supporto. Le voci di costo ammesse a contributo sono in particolare le spese per la redazione del piano ed eventuali costi per la redazione di eventuali analisi specialistiche quali l'analisi del progetto d'investimento e costi-benefici.

Articolo 7

(Modalità di erogazione delle risorse)

1. Le risorse sono erogate, a seguito di istanza da parte del Comune beneficiario secondo le modalità definite nell'articolo 9, nei limiti delle risorse disponibili, mediante trasferimento su conto corrente con le seguenti modalità:
 - a) erogazione a titolo di anticipazione, pari al 20 per cento dell'importo complessivo del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, all'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del decreto direttoriale di impegno delle somme;
 - b) erogazioni successive in misura corrispondente alla spesa progressivamente rendicontata che, comunque, deve essere almeno pari al 10 per cento dell'importo complessivo del contributo del quinquennio e fino al limite massimo del 90% del contributo riconosciuto;
 - c) erogazione finale pari al 10 per cento del contributo.
2. I provvedimenti di erogazione sono adottati entro 60 giorni dalla rendicontazione da parte del Comune beneficiario ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 8

(Cofinanziamento)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 200 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, in riforma di

quanto previsto dal DPCM del 17/04/2019, non si applica quanto previsto dall'articolo 6 commi 1 e 2 del DPCM del 17/04/2019.

2. Il comune beneficiario si impegna a garantire, direttamente o tramite il soggetto attuatore, il cofinanziamento e/o il finanziamento della quota parte non coperta da contributo statale nel caso in cui il costo effettivo dei mezzi o delle infrastrutture di supporto contenute nel piano operativo risulti superiore al contributo statale concesso.

Articolo 9

(Istanza, Rendicontazione, Documentazione)

1. L'istanza per usufruire dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) è corredata dalla seguente documentazione:
 - documentazione di programmazione di cui all'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 234 del 06/06/2020, adottata dal Comune beneficiario;
 - scheda di cui all'allegato 2 al presente decreto opportunamente compilata e firmata dal dirigente comunale responsabile con indicazione del conto di tesoreria su cui procedere all'erogazione del contributo, ovvero dei CUP relativi a tutti gli interventi oggetto del finanziamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003;
 - Scheda anagrafica di cui all'allegato 3 al presente decreto opportunamente compilata e firmata dal dirigente comunale responsabile;
2. L'istanza per usufruire delle erogazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) deve essere inviata dal Comune beneficiario, corredata da:
 - a) Documentazione relativa a:
 - piano di investimento esecutivo di cui all'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 234 del 06/06/2020, adottata dal Comune relativo alle forniture e ad eventuali infrastrutture con il dettaglio del numero di autobus distinti per tipologia e delle infrastrutture da realizzare;
 - dati identificativi degli ordini di acquisto dei veicoli con i dati delle relative procedure di aggiudicazione, CUP e CIG;
 - dati identificativi del fornitore/costruttore;
 - dati identificativi delle imprese designate all'acquisto e che utilizzano le singole unità di autobus;
 - elenco delle, dotazioni, attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli e delle eventuali infrastrutture di alimentazione;

- indicazione del costo contrattuale ammesso a contributo (qualora le forniture o l'appalto di opere comprendano anche attrezzaggi ed interventi non previsti dal presente decreto);
 - l'indicazione per ciascuno degli autobus e delle eventuali infrastrutture di supporto del provvedimento comunale con cui è definito il vincolo di reversibilità e il vincolo di destinazione di cui agli articoli 10 e 11;
- b) Dichiarazione rilasciata dal RUP su:
- rispondenza delle forniture alle previsioni del Piano e del presente decreto;
 - rispetto dei requisiti richiesti per gli attrezzaggi obbligatori di cui all'articolo 5, comma 3;
 - installazione degli attrezzaggi di cui all'articolo 5 comma 4 e importo degli stessi rispetto al costo complessivo del veicolo;
 - per la quota ammessa a contributo, di assenza di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 234 del 06/06/2020 per le forniture e le infrastrutture di supporto contenute nei piani di investimento esecutivi.
 - Dichiarazione che gli autobus siano effettivamente destinati al Trasporto pubblico locale urbano nel Comune beneficiario,
- c) Per l'erogazione dei contributi previsti all'articolo 7, comma 1, lettera b) relativamente alle infrastrutture di supporto devono essere inoltre inviati e verificati dal responsabile regionale:
- SAL e relativi certificati di pagamento;
 - Elenco fatture quietanzate, o fatture corredate dai relativi bonifici, o fatture con dichiarazione di quietanza del costruttore;
- d) Per l'erogazione dei contributi previsti all'articolo 7 comma 1, lettera b) e c) relativamente alle forniture devono essere, inoltre, inviati e verificati dal responsabile comunale:
- il numero di targa di ciascun autobus ammesso a contributo con indicazione della tipologia di alimentazione;
 - Elenco delle fatture quietanzate riferite a ciascun autobus ammesso a contributo;
3. Per l'erogazione del saldo finale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), devono essere inviati e verificati dal responsabile comunale l'elenco delle fatture relative al completamento delle forniture e delle opere infrastrutturali. Limitatamente alla quota di contributo a saldo, l'elenco delle fatture ancora non quietanzate ovvero non ancora pagate. In tal caso, a seguito del saldo delle stesse, il Comune provvede ad inviare al ministero le relative dimostrazioni di quietanza entro 90 giorni dall'erogazione medesima. L'istanza per l'erogazione a saldo delle forniture dei veicoli dovrà, inoltre, essere corredata:

- per le opere dai certificati di collaudo/certificato di regolare esecuzione;
 - per le forniture, da un quadro aggiornato del prospetto di dettaglio di cui al comma 2, lettera a) e, per le singole unità di autobus finanziate, dai dati essenziali dei documenti di circolazione con i relativi estremi per la messa in servizio.
4. Con successivi decreti della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale, la Mobilità Pubblica Sostenibile e gli interventi nel Settore del Trasporto Ferroviario sono individuati i format per la richiesta delle erogazioni di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 10

(Utilizzo delle economie e revoca delle risorse)

1. Le economie derivanti da ribassi di gara o da altro possono essere immediatamente utilizzate per implementare il piano di investimento esecutivo mediante l'acquisto di ulteriori unità autobus e realizzazione di ulteriori infrastrutture, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 234 del 06/06/2020 e dal presente decreto, previa comunicazione al Ministero di avvenuta implementazione del piano medesimo.
2. Le risorse rinvenienti da eventuali economie rilevate al completamento delle forniture o delle infrastrutture sono revocate se non riutilizzate entro dodici mesi dal completamento del programma di investimento originariamente ammesso a contributo.
3. Il contributo è revocato in caso di mancata ottemperanza da parte del Comune beneficiario dei termini e delle modalità stabilite dal presente decreto.
4. Le risorse revocate di cui al comma 2 e 3, eventualmente già erogate, sono restituite allo Stato entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di avvio della procedura di revoca, mediante versamento su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 11

(Vincolo di destinazione)

1. Gli autobus e le relative infrastrutture di supporto finanziati con le risorse di cui al presente decreto sono destinati esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale del Comune beneficiario, almeno fino alla scadenza dell'intera vita tecnica degli stessi. Alla scadenza della vita tecnica come indicato nel DM 157/2018, l'eventuale valore residuo relativo alle risorse pubbliche derivante da alienazioni è utilizzato per le medesime finalità del presente decreto. Nel caso in cui per qualsiasi motivo il mezzo di cui trattasi venga distolto anticipatamente dal servizio, dovrà essere restituito il finanziamento incamerato per le quote non ancora imputate, ovvero trasferito tale valore ad un nuovo mezzo sul quale permane il vincolo d'uso.

Articolo 12
(Vincolo di reversibilità)

1. Gli autobus finanziati e le relative infrastrutture di supporto, sono di proprietà del Comune beneficiario delle risorse o eventualmente di soggetto da questo designato di cui all'articolo 2, comma 3, o del nuovo soggetto affidatario del servizio, purché ricorra il vincolo di reversibilità in favore di amministrazione pubblica istituzionalmente competente previo riscatto del valore residuo, fermo restando il subentro dei nuovi affidatari sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9 dell'Allegato A alla deliberazione 11 novembre 2019, n. 154, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.

Articolo 13
(Pubblicità)

1. L'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, è oggetto di pubblicità al pubblico tramite apposito pannello riportante, sotto al logo dello Stato italiano e, in successione, allo stemma con denominazione del Comune assegnatario, l'espressione "*Finanziato con risorse del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili*", apposto e mantenuto in ogni unità di autobus sulle pareti esterne ai due lati.

Articolo 14
(Verifiche)

1. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche anche in loco sull'attuazione del piano delle forniture e dell'effettivo utilizzo delle risorse del contributo statale.
2. Il Comune dovrà consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

Articolo 15
(Varie)

1. In conformità alla normativa vigente ed ai fini della determinazione del corrispettivo dei contratti di servizio, nel conto economico aziendale delle imprese di cui all'articolo 2, comma 3, non sono ricompresi gli ammortamenti e gli oneri di locazione corrispondenti alla quota di costo delle forniture coperta con il contributo di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 16
(Risorse finanziarie)

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 234 del 06 giugno 2020, sono determinati i contributi ai Comuni beneficiari per un importo complessivo di euro 398.000.000,00 di cui alla tabella, che viene allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante, ripartiti in annualità dal 2019 al 2023.

Articolo 17

(Monitoraggio)

1. Gli enti beneficiari dovranno relazionare circa lo stato di attuazione del piano operativo con cadenza annuale.
2. Il monitoraggio del piano operativo avviene attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011. Gli enti beneficiari, titolari degli interventi, assicurano il predetto monitoraggio e relazionano circa lo stato di avanzamento del piano anche sulla base delle informazioni raccolte dal sistema di cui al periodo precedente.

Articolo 18

(Efficacia)

1. Il presente decreto acquisisce efficacia dalla data di comunicazione ai Comuni beneficiari dell'avvenuta registrazione presso gli Organi di Controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Angelo MAUTONE

Allegato 1: Risorse Finanziarie

Comune	Importo finanziato	2019	2020	2021	2022	2023
ROMA*	€ 60.729.136	€ 10.070.660,00	€ 12.664.619,00	€ 12.664.619,00	€ 12.664.619,00	€ 12.664.619,00
MILANO*	€ 45.929.619	€ 7.616.467,00	€ 9.578.288,00	€ 9.578.288,00	€ 9.578.288,00	€ 9.578.288,00
TORINO	€ 30.863.027	€ 5.117.989,00	€ 6.436.259,00	€ 6.436.261,00	€ 6.436.259,00	€ 6.436.259,00
VENEZIA	€ 12.249.660	€ 2.031.352,00	€ 2.554.577,00	€ 2.554.577,00	€ 2.554.577,00	€ 2.554.577,00
BOLOGNA	€ 11.665.534	€ 1.934.486,00	€ 2.432.762,00	€ 2.432.762,00	€ 2.432.762,00	€ 2.432.762,00
PADOVA	€ 10.667.298	€ 1.768.950,00	€ 2.224.587,00	€ 2.224.587,00	€ 2.224.587,00	€ 2.224.587,00
VERONA	€ 9.914.852	€ 1.644.172,00	€ 2.067.670,00	€ 2.067.670,00	€ 2.067.670,00	€ 2.067.670,00
BRESCIA	€ 9.029.319	€ 1.497.323,00	€ 1.882.999,00	€ 1.882.999,00	€ 1.882.999,00	€ 1.882.999,00
PARMA	€ 8.923.052	€ 1.479.704,00	€ 1.860.837,00	€ 1.860.837,00	€ 1.860.837,00	€ 1.860.837,00
MODENA	€ 8.618.362	€ 1.429.174,00	€ 1.797.297,00	€ 1.797.297,00	€ 1.797.297,00	€ 1.797.297,00
PRATO	€ 8.461.797	€ 1.403.213,00	€ 1.764.646,00	€ 1.764.646,00	€ 1.764.646,00	€ 1.764.646,00
REGGIO EMILIA	€ 8.371.960	€ 1.388.316,00	€ 1.745.911,00	€ 1.745.911,00	€ 1.745.911,00	€ 1.745.911,00
LUCCA	€ 7.786.941	€ 1.291.301,00	€ 1.623.910,00	€ 1.623.910,00	€ 1.623.910,00	€ 1.623.910,00
MONZA	€ 7.754.497	€ 1.285.921,00	€ 1.617.144,00	€ 1.617.144,00	€ 1.617.144,00	€ 1.617.144,00
VICENZA	€ 7.717.414	€ 1.279.774,00	€ 1.609.410,00	€ 1.609.410,00	€ 1.609.410,00	€ 1.609.410,00
BERGAMO	€ 7.625.506	€ 1.264.530,00	€ 1.590.244,00	€ 1.590.244,00	€ 1.590.244,00	€ 1.590.244,00
TREVISO	€ 7.523.925	€ 1.247.685,00	€ 1.569.060,00	€ 1.569.060,00	€ 1.569.060,00	€ 1.569.060,00
RIMINI	€ 7.374.707	€ 1.222.943,00	€ 1.537.941,00	€ 1.537.941,00	€ 1.537.941,00	€ 1.537.941,00
FERRARA	€ 7.348.350	€ 1.218.570,00	€ 1.532.445,00	€ 1.532.445,00	€ 1.532.445,00	€ 1.532.445,00
RAVENNA	€ 7.291.644	€ 1.209.168,00	€ 1.520.619,00	€ 1.520.619,00	€ 1.520.619,00	€ 1.520.619,00
CAGLIARI	€ 7.221.916	€ 1.197.604,00	€ 1.506.078,00	€ 1.506.078,00	€ 1.506.078,00	€ 1.506.078,00
PIACENZA	€ 7.213.143	€ 1.196.151,00	€ 1.504.248,00	€ 1.504.248,00	€ 1.504.248,00	€ 1.504.248,00
ASTI	€ 7.206.478	€ 1.195.044,00	€ 1.502.858,00	€ 1.502.858,00	€ 1.502.858,00	€ 1.502.860,00
ALESSANDRIA	€ 7.124.343	€ 1.181.423,00	€ 1.485.730,00	€ 1.485.730,00	€ 1.485.730,00	€ 1.485.730,00
NOVARA	€ 7.055.266	€ 1.169.970,00	€ 1.471.324,00	€ 1.471.324,00	€ 1.471.324,00	€ 1.471.324,00
TERNI	€ 6.733.138	€ 1.116.550,00	€ 1.404.147,00	€ 1.404.147,00	€ 1.404.147,00	€ 1.404.147,00
COMO	€ 6.395.872	€ 1.060.622,00	€ 1.333.814,00	€ 1.333.812,00	€ 1.333.812,00	€ 1.333.812,00
VERCELLI	€ 6.316.371	€ 1.047.439,00	€ 1.317.233,00	€ 1.317.233,00	€ 1.317.233,00	€ 1.317.233,00
PAVIA	€ 6.268.720	€ 1.039.536,00	€ 1.307.296,00	€ 1.307.296,00	€ 1.307.296,00	€ 1.307.296,00
CREMONA	€ 6.230.086	€ 1.033.130,00	€ 1.299.239,00	€ 1.299.239,00	€ 1.299.239,00	€ 1.299.239,00
ROVIGO	€ 6.211.185	€ 1.029.995,00	€ 1.295.297,00	€ 1.295.297,00	€ 1.295.299,00	€ 1.295.297,00
AVELLINO	€ 5.950.485	€ 986.765,00	€ 1.240.930,00	€ 1.240.930,00	€ 1.240.930,00	€ 1.240.930,00
LECCO	€ 5.850.948	€ 970.256,00	€ 1.220.173,00	€ 1.220.173,00	€ 1.220.173,00	€ 1.220.173,00
FROSINONE	€ 5.640.569	€ 935.369,00	€ 1.176.300,00	€ 1.176.300,00	€ 1.176.300,00	€ 1.176.300,00
MANTOVA	€ 5.622.614	€ 932.394,00	€ 1.172.555,00	€ 1.172.555,00	€ 1.172.555,00	€ 1.172.555,00
VARESE	€ 5.482.907	€ 909.227,00	€ 1.143.420,00	€ 1.143.420,00	€ 1.143.420,00	€ 1.143.420,00
LODI	€ 5.405.428	€ 896.376,00	€ 1.127.263,00	€ 1.127.263,00	€ 1.127.263,00	€ 1.127.263,00
PORDENONE	€ 4.223.931	€ 700.451,00	€ 880.870,00	€ 880.870,00	€ 880.870,00	€ 880.870,00
Totale	€ 398.000.000,00	€ 66.000.000,00	€ 83.000.000,00	€ 83.000.000,00	€ 83.000.000,00	€ 83.000.000,00

* importo rideterminato a seguito di arrotondamenti

Allegato 2
Modulo istanza anticipazione

Istanza di anticipazione Decreto interministeriale n° 234/2020 (PNSMS)

COMUNE DI :	
Contributo Previsto	
totale anticipazione	

Estremi delibera di giunta di approvazione della scheda tecnica*

Delibera di giunta comunale n°		Del	
*allegare la scheda tecnica approvata e la delibera di giunta			

Il Dirigente

Conto di tesoreria	
Intestato a:	
IBAN	
Istituto bancario	

CUP	
CUP	

Allegati:	scheda tecnica approvata
	delibera di giunta di approvazione della scheda tecnica

Allegato 3
Scheda Anagrafica

SCHEDA ANAGRAFICA

DIRIGENTE ENTE BENEFICIARIO	
------------------------------------	--

Nome e Cognome	
Direzione	
Telefono	
Mail	
PEC	

RUP	
------------	--

Nome e Cognome	
Ente di appartenenza	
Telefono	
Mail	
PEC	